

UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA

 23
27

Giurisprudenza

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI ON LINE

Semestrale

ISSN 2974-9751

VOLUME LXVI
2025/2



JOVENE

UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA



Giurisprudenza

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI ON LINE

Semestrale

ISSN 2974-9751

VOLUME LXVI
2025/2



JOVENE

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI ON LINE

ISSN 2974-9751

ISBN 978-88-243-2995-8

Rivista del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari
Centro dipartimentale di eccellenza in Diritto, innovazione e sviluppo sostenibile
Law, Innovation and Sustainable Development (DISS/LISD)

Gli Studi economico-giuridici ospiteranno, nel segno del pluralismo scientifico e metodologico che da sempre caratterizza il periodico, ricerche scientifiche di studiosi italiani e stranieri in materia giuridica ed economica.

Direttore responsabile: CRISTIANO CICERO (cicero@unica.it)

Comitato di direzione: Aldo Berlinguer - Marco Betzu - Valeria Caredda - Corrado Chessa - Pietro Ciarlo - Giovanni Cocco - Paoloefisio Corrias - Andrea Deffenu - Gianmario Demuro - Rossella Fadda - Riccardo Fercia - Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) - Margareth Helfer (Universität Innsbruck) - Franck Laffaille (Université Sorbonne Paris Nord) - Giuseppe Lorini - Angelo Luminoso - Anna Maria Mancaleoni - Ilenia Ruggiu - Maria Virginia Sanna - Francesco Seatzu - Francesco Sitzia - Marek Smolak (Adam Mickiewicz University) - Anna Paola Ugas - Stephan Wolf (Universität Bern)

Comitato scientifico nazionale: Vincenzo Barba - Alberto Maria Benedetti - Emanuele Bilotti - Roberto Bin - Roberto Calvo - Andrea Cardone - Raffaele Caterina - Fulvio Cortese - Vincenzo Cuffaro - Tommaso dalla Massara - Paolo Di Lucia - Iole Fagnoli - Vincenzo Ferrari (Università di Milano) - Giampaolo Frezza - Matilde Girolami - Antonio Incampo - Pasquale Laghi - Sara Landini - Raffaele Lener - Sara Longo - Enrico Minervini - Andrea Nervi - Stefano Pagliantini - Salvatore Patti - Giovanni Perlingieri - Fabrizio Piraino - Antonella Sciarrone Alibrandi - Claudio Scognamiglio - Vito Velluzzi - Pietro Virgadamo - Roberto Virzo - Andrea Zoppini

Comitato scientifico internazionale: Christian Baldus (Universität Heidelberg) - Adoración Castro Jover (Universidad del País Vasco) - María José Bravo Bosch (Universidad de Vigo) - Sylvaine Laulom (Université de Saint-Etienne - Avocate générale à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation française) - Guillaume Le Floch (Université de Rennes) - Marc Pichard (Université Paris Nanterre) - Johannes Platschek (Ludwig-Maximilians-Universität München) - Laura Sautonie Laguonie (Université de Bordeaux) - Jorge Enrique Viñuales (University of Cambridge) - Constantin Willems (Philipps Universität Marburg)

Comitato esterno di valutazione: Enrico Mario Ambrosetti - Stathis Banakas (University of East Anglia) - Maria Caterina Baruffi - Ettore Battelli - Gabriele Carapezza Figlia - Francesca Carimini - Marina Castellaneta - Enrico Caterini - Alessandro Ciatti Càimi - Camilla Crea - Claudio Colombo - Matteo Dellacasa - Edoardo Ferrante - Vincenzo Ferrante - Alessandro Ferrari - Vincenzo Ferrari - Arianna Fusaro - Paolo Gallo - Mauro Grondona - Simona Grossi (Loyola Law School) - Marco Ieva - Claudia Irti - Umberto Izzo - Paola Lambrini - Francesco Mezzanotte - Lorenzo Mezzasoma - Salvatore Monticelli - Antonio Musio - Luigi Nonne - Vittorio Occorsio - Massimo Palazzo - Angel Tinoco Pastrana (Universidad de Sevilla) - Francesco Paolo Patti - Maria Pia Pignalosa - Massimo Proto - Vincenzo Putortì - Maddalena Rabitti - Ilaria Riva - Anna Scotti - Roberto Senigaglia - Aziz Tuffi Saliba (Federal University of Minas Gerais) - Loredana Tullio - Giovanni Maria Uda - Abel Benito Veiga Copo (Comillas Universidad Pontificia) - Vincenzo Zeno Zencovich

Comitato editoriale: Daniele Amoroso - Luca Ancis - Stefano Aru - Fabrizio Calisai - Alessandra Camedda - Federico Cappai - Nicolas Carrillo Santarelli - Stefania Cecchini - Andrea Chelo - Alice Cherchi - Gabriele Civello - Giovanni Coinu - Valentina Corona - Maria Francesca Cortesi - Silvia Corso - Giuseppina De Giudici - Carlo Dore - Salvatore Esposito - Maurizio Ferrari - Paola Galatà - Andrea Maria Garofalo - Silvia Izzo - Alessandra Leuzzi - Olimpia Giuliana Loddò - Giovanni Manca - Anna Maria Mandas - Marcella Martis - Enrico Maria Mastinu - Lorenzo Moroni - Ivan Libero Nocera - Federico Onnis Cugia - Daniela Pappadà - Carlo Pilia - Elisabetta Piras - Alessandra Pisu - Stefania Puddu - Marianna Rinaldo - Luca Sitzia - Silvia Viaro

Sede del comitato editoriale:

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari
Viale Sant'Ignazio 17 - 09121 Cagliari - Italia
email: studicagliari@unica.it

Sede amministrativa:

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109
80134 Napoli - Italia
www.jovene.it info@jovene.it

INDICE
luglio - dicembre 2025

STUDI

STEFANIA CECCHINI

La (sotto)rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche:
un fenomeno multifattoriale p. 3

GIOVANNI COCCO

Qualche vecchia e nuova idea sul perché è giustificato punire ... » 49

MARIA FRANCESCA CORTESI

La prevenzione penale contro la violenza di genere » 131

RICCARDO FERCIA

Teofilo ed il mistero dell'*actio Pauliana* » 155

ROSARIO FRANCO

Il testamento e il contratto di nuovo al confronto » 235

ALESSANDRA LEUZZI

La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, a
margine delle sezioni unite » 255

GIOVANNI MANCA

L'effetto di raffreddamento: soluzioni per un legislatore penale
forte » 289

MARCELLA MARTIS

Prime riflessioni a margine del Decreto Legislativo 13 dicembre
2024, n. 192. Una nuova frontiera fiscale per il comparto agri-
colo? » 315

ANTONIO MUSIO

Servizi di intelligenza artificiale e tutela dei minori » 331

FEDERICO ONNIS CUGIA

Intersezioni tra normativa di sanità animale e garanzia per i
vizi nella vendita p. 349

APPROFONDIMENTI TEMATICI

GIULIA BAZZONI

Verso “tre piani” di accountability per l’automobile intelligente » 375

PIETRO VILLASCHI

Targeting politico-elettorale online, tutela dei dati personali e
formazione dell’opinione pubblica: i nuovi regolamenti del-
l’Unione europea alla ricerca di un (difficile) equilibrio » 409

ORIENTAMENTI

CRISTIANO CICERO

Estinzione della società e posta creditoria (nota a Cass., Sez.
un., 16 luglio 2025, n. 19750) » 437

MARIANNA RINALDO

Espressione per monosillabi e validità del testamento (nota a
Cass., ord. 11 aprile 2025, n. 9534) » 445

RECENSIONI

UMBERTO IZZO

Il danno nella relazione tra uomini e animali [Cristiano Cicero] » 451

SALVATORE ESPOSITO

Responsabilità in ambito sanitario tra tradizione e innovazione
[Cristiano Cicero]..... » 455

AUTORI » 457

FEDERICO ONNIS CUGIA

INTERSEZIONI TRA NORMATIVA DI SANITÀ ANIMALE E GARANZIA PER VIZI NELLA VENDITA

SOMMARIO: 1. La gerarchia delle fonti della garanzia per i vizi nella vendita di animali. – 2. Il rapporto tra l'art. 1496 c.c. ed il codice del consumo. – 3. Vizi, mancanza di qualità essenziali e *aliud pro alio*. – 4. La vendita di animale colpito da malattie infettive. – 5. Il quadro giuridico della sanità animale: la *Animal Health Law*.

1. La compravendita di animali risulta singolare sia per l'oggetto – essendo l'animale, a differenza di tutte le altre cose suscettibili di alienazione, un essere vivente¹ – sia per i vizi, rappresentati sostanzialmente da malattie, la cui sussunzione nella categoria giuridica di vizio o mancanza di qualità è frutto di una forzatura interpretativa².

¹ Sono numerose le indagini in ordine alla sussistenza di una qualche forma di “soggettività attenuata” dell'animale: oggi la relazione con l'animale, in termini giuridici, non si concepisce più solo come relazione di proprietà. Sul tema, oltre ai lavori scientifici contenuti nell'opera collettanea di E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, cfr. P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 135 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; S. PERON, *Brevi note sugli animali d'affezione*, in *Riv. giur. sarda*, 2015, p. 359 ss.; L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 268 ss.; C. FOSSA, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 527 ss.; C. PILIA, *La costituzionalizzazione delle tutele civilistiche degli animali: l'affermarsi di una prospettiva di sostenibilità*, in *Pers. merc.*, 2022, p. 643 ss. Per una nozione di animale elaborata dalla giurisprudenza cfr. Pret. Cremona, 20 gennaio 1988, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, p. 44 ss., con nota di G. VIGNOLI, *Le nozioni giuridiche di animale, di fauna selvatica, di animale domestico e di animale mansueto*.

² Cfr. R. LANDI, «Un toro è tale anche se sterile»? Assenza di capacità riprodut-

L'art. 1496 c.c., infatti, stabilisce che la garanzia per i vizi nella vendita di animali è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza di queste, dalle consuetudini locali e, in terza istanza, dalle norme di cui agli artt. 1490 ss. c.c.

La gerarchia obbligatoria tra le tre fonti di norme menzionate conferisce al *mos regionis* il particolare risalto che gli è proprio nell'ordinamento giuridico dell'agricoltura³, antepo- nendo la sua preva- lenza rispetto alla disciplina codicistica.

Deve osservarsi che per escludere l'intervento delle regole di di- ritto comune, la semplice presenza di leggi speciali o usi non è di per sé sufficiente: ciò avviene solo se tali norme regolano specificamente il vizio⁴. Inoltre, le leggi speciali e gli usi non possono essere estesi per analogia a situazioni non esplicitamente previste⁵.

Le leggi speciali e le consuetudini possono non solo definire i difetti coperti dalla garanzia, ma anche regolare ogni altro aspetto della relativa disciplina. In particolare, possono prevedere forma e modalità della denuncia, i termini di decadenza della prescrizione dell'azione (che possono essere più lunghi o più brevi a seconda dei singoli difetti)⁶ e possono aggiungere ulteriori oneri per l'acquirente

tiva e progettualità negoziale nella compravendita di un toro da monta, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 1178.

³ E che per G. BOLLA, *Consuetudini agrarie e necessità di procedere ulterior- mente alla loro raccolta*, in *Riv. dir. agr.*, 1947, p. 101 ss. e, più diffusamente, in *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963, p. 195 ss., assume una rilevanza particolare per la conoscenza dei fatti giuridici agrari, in quanto «ove si proceda allo studio del diritto agrario partendo dalla “realtà viva dei fatti”, sarà veramente possibile accer- tare le condizioni dell'esperienza giuridica, le forme concrete storiche degli istituti giuridici, i dogmi che ne sono il prodotto». Di recente, tali aspetti sono stati ripresi da P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto «agrario» in Italia*, in *Dir. agroal.*, 2016, spec. p. 22 ss. Sugli usi in generale e senza pretesa di completezza cfr. W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, p. 91 ss.; C.E. BALOSSINI, *Il diritto delle consuetudini e degli usi*, Milano, 1974; P. VIRGADAMO (a cura di), *Diritto privato consuetudinario*, Napoli, 2025.

⁴ P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita (art. 1470-1547)*², in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, p. 296; C.M. BIANCA, *La vendita e la per- muta*², Torino, 1993, p. 930.

⁵ D. RUBINO, *La compravendita*², Milano, 1962, p. 867.

⁶ Cass., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1471 ss., con nota (senza titolo) di B. NOVELLA. In dottrina cfr. P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 296; D. RUBINO, *La compravendita*, cit., 868.

oltre a quello della denuncia dei difetti o addirittura escludere completamente quest'ultima. Possono estendere o limitare i presupposti della garanzia (come ad esempio includendo difetti facilmente riconoscibili o anche quelli che non presentino la gravità richiesta dall'art. 1490, comma 1, c.c.; limitandola ai soli difetti che presentino una certa gravità, maggiore di quella considerata sufficiente dalla norma pocanzi citata; consentendo il risarcimento del maggior danno anche quando non vi sia colpa del venditore; oppure ammettendo la stessa risoluzione e la riduzione del prezzo solo in caso di colpa). Ancora, possono aumentare o restringere il contenuto della garanzia, ossia i rimedi da questa offerti, consentendo solo la riduzione del prezzo – e non anche la risoluzione – per determinati difetti⁷ o quando il difetto non superi una determinata gravità, purché non rendano eccessivamente difficile al compratore l'esercizio della garanzia⁸. Tuttavia, rimane incerto se gli usi possano legittimamente escludere l'azione *quantum minoris*⁹.

Talora, gli usi stabiliscono che il giorno della consegna costituisca il momento iniziale di decorrenza del termine utile per la denun-

⁷ Cass., 28 novembre 1953, n. 3617.

⁸ C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 935. Cfr. anche Cass., 30 giugno 1982, n. 3929, la quale ha individuato l'unico limite al rinvio agli usi nel rispetto delle norme imperative e inderogabili e Cass., 21 febbraio 1969, n. 595, cit., la quale, in una prospettiva più ampia, si è basata sul rispetto dei principi dell'ordine pubblico e del buon costume. In discorso, appaiono connotate da una certa originalità le posizioni espresse da D. CUSANI, *La disciplina normativa della vendita di animali*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, IV, p. 126 ss. (il quale osserva che trattandosi *ex art. 1496 c.c.* di prevalenza dell'uso sulla legge, si dovrebbe parlare di uso "ingiusto" e mai di uso illegittimo) e da C. FRASSOLDATI, *L'azione redibitoria nelle vendite di animali e il suo regolamento consuetudinario*, in *Riv. dir. agr.*, 1956, p. 211, secondo cui gli usi incontrano il limite dell'art. 2965 c.c. qualora rendano eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.

⁹ In senso affermativo, cfr. Cass., 21 febbraio 1969, n. 595, cit.; si veda, però, C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 933, il quale ritiene che l'esclusione sia legittima solo in quanto si possa ravvisare in tale azione l'esercizio di un rimedio particolare del compratore. Viceversa, gli usi non possono validamente escludere l'azione estimatoria se si ammette che la riduzione del prezzo è un rimedio generale che risponde all'esigenza di conservazione del contratto. A nostro giudizio, un limite al negare la possibilità di esperire l'azione estimatoria può essere individuato nell'ultimo periodo dell'art. 1492, comma 1, c.c. laddove esclude la facoltà di scelta del compratore nel caso in cui gli usi, per determinati vizi, escludano la risoluzione.

cia. Tuttavia, per quanto riguarda i difetti occulti, il termine per la denuncia non può iniziare prima della loro scoperta, a meno che non permetta di scoprire eventuali difetti latenti e insieme dia al compratore un tempo sufficiente per effettuare la denuncia¹⁰.

Nell'applicare le regole stabilite dagli usi, è importante considerare che l'uso locale ha precedenza su quello nazionale e che gli usi da prendere in considerazione sono quelli del luogo in cui è stato concluso il contratto, non quelli del luogo in cui è emerso il difetto¹¹.

2. Quantunque autorevole dottrina abbia ritenuto che le leggi speciali cui l'art. 1496 c.c. dà primario rilievo siano solo quelle relative ad animali¹², in quanto la norma testé citata non guarda alla qualità dei contraenti ma solo all'oggetto della vendita¹³, recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sua interpretazione non può rimanere cristallizzata al tempo della adozione del codice civile. La sua applicazione deve tener conto dell'evoluzione del sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore e del suo riflesso sulle norme codicistiche che regolano la compravendita, con conseguente prevalenza – allorché, ovviamente, ricorrano gli inderogabili presupposti soggettivi¹⁴ – della disciplina giusconsumeristica di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)¹⁵.

¹⁰ Cass., 27 febbraio 1954, n. 599, in *Riv. dir. comm.*, 1954, p. 266 ss.; Cass., 7 febbraio 1955, n. 346.

¹¹ Cfr. D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 867.

¹² D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 867.

¹³ In tal senso anche M. BACIGALUPPI, *Per la raccolta delle consuetudini agrarie. Usi locali in tema di vizi redibitori nella vendita di animali (art. 1496 c. civ.)*, in *Riv. dir. agr.*, 1947, p. 287.

¹⁴ S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo"*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 781 s.

¹⁵ Così, Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Contr.*, 2019, p. 19 ss., con nota di M. FACCIOLO, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 777 ss., con nota di S. CHERTI, *Vendita di animali*, cit. e in *Danno resp.*, 2019, p. 70 ss., con nota di F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 232 ss., con nota di M. FACCIOLO, *La*

La Suprema Corte, argomentando a partire dal combinato disposto degli artt. 1469-*bis* c.c. e 135, comma 2, cod. cons. (norma, quest'ultima, *ratione temporis* applicabile)¹⁶, ha evidenziato come nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita si registra una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica: nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica in primo luogo la disciplina di cui agli artt. 128 ss. cod. cons., potendosi ricorrere alla disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla fonte speciale.

Se in vigore della originaria formulazione dell'art. 128 cod. cons. parte della dottrina ha criticato tale impostazione, dal momento che la nozione di bene di consumo pareva essere circoscritta ai soli beni suscettibili di essere fabbricati o prodotti (mentre, argomentando *ex art.* 2135 c.c., gli animali verrebbero, semmai, allevati)¹⁷, il problema appare essere definitivamente superato dal recepimento della direttiva (UE) 2019/771¹⁸, con cui l'ambito di applicazione della disciplina di cui agli artt. 128 ss. cod. cons. espressamente ricomprende la vendita di animali vivi¹⁹. Scelta – questa di estendere

tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione; Cass., 6 dicembre 2024, n. 31288, in *Contr.*, 2025, p. 131 ss., con nota di G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*.

¹⁶ La disciplina previgente al recepimento della direttiva (UE) 2019/771 (ad opera del d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170) continua ad essere applicabile per i contratti conclusi fino al 31 dicembre 2021. La nuova disciplina – che ha abrogato il secondo comma dell'art. 135 cod. cons., sostituito dall'art. 135-*septies*, comma 1 – presenta un contenuto sensibilmente diverso, che lascia aperti diversi interrogativi in ordine alla portata del rinvio alle disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. In argomento v., per tutti, A. LUMINOSO, *La vendita*², in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2022, p. 582 ss.

¹⁷ C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività*, cit., p. 549; M. PITTALIS, *L'animale domestico è un "bene di consumo"?*, in *Quotidiano giuridico Pluris*, 1° ottobre 2018, p. 4.

¹⁸ V. la precedente nt. 16.

¹⁹ Così il novellato art. 128, comma 2, lett. e), n. 3), cod. cons., ma già nella disciplina previgente M. FACCIOLO, *L'applicabilità*, cit., p. 24; A. LUMINOSO, *La vendita*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2014, p. 539, nt. 36; F. BOCCHINI, *La ven-*

l'ambito di applicazione della disciplina giusconsumeristica agli animali vivi – che, invero, era rimessa dalla medesima direttiva ai singoli Stati membri (art. 3, par. 5)²⁰. Se l'Italia ha inequivocabilmente deciso di non avvalersi della facoltà di escludere gli animali vivi dall'oggetto della disciplina, altri Stati quali Francia, Portogallo e Spagna hanno invece preferito la via dell'*opt-out*.

Senza voler divagare rispetto al tema qui affrontato e con la doverosa premessa che la precisa valutazione del legislatore italiano non si pone in alcun modo in contrasto con le esigenze del benessere degli animali, che il TFUE (all'art. 13)²¹ riconosce «*in quanto esseri senzienti*» (ma pur sempre privi di capacità giuridica)²², allo stesso tempo l'identificarli come beni di consumo suscita qualche perplessità in ragione soprattutto delle conseguenze che tale qualificazione comporta, *in primis* circa l'esperibilità dei rimedi primari della sostituzione e della riparazione²³. Se il secondo può essere letto in una chiave di «trattamento medico in grado di emendare il difetto della bestia»²⁴, l'unicità (*rectius*, infungibilità) dell'animale d'affezione e la rilevanza della componente relazionale nel rapporto tra proprietario e bene rende probabilmente incompatibile il ricorso al rimedio della sostitu-

di cose mobili (artt. 1510-1536)², in *Commentario* Schlesinger, Milano, 2004, p. 343 e, in termini ancor più espliciti, A. CIATTI, *L'ambito di applicazione*, in M. BIN-A. LUMINOSO, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Trattato Galgano*, XXXI, Padova, 2003, p. 124 s., sebbene sottolineando il problema di coordinamento con l'art. 1496 c.c., che «il legislatore non ha ritenuto di dover risolvere».

²⁰ Cfr. R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1774 s., il quale osserva come «la vendita di beni di consumo, quando ha ad oggetto un animale vivo, riguarda per lo più animali di affezione»; M. FACCIOI, *La tutela consumeristica*, cit., p. 236 s.

²¹ In argomento, per tutti, rimarcando il carattere agraristico della tematica, E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2011, p. 220 ss.

²² Nello stesso senso, S. CHERTI, *Vendita di animali*, cit., p. 783. V. anche F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo*, cit., p. 75.

²³ C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività*, cit., p. 548.

²⁴ M. FACCIOI, *La tutela consumeristica*, cit., p. 237. V. però R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione*, cit., p. 1783, che osserva come la riparazione possa apparire impraticabile allorché rischi di far morire l'animale o deturparlo.

zione. Ma, anche sotto questo profilo, il *framework* normativo introdotto dalla citata direttiva (UE) 2019/771 permette all'interprete di adottare un approccio casistico, che consente di rendere inoperativi i rimedi primari del ripristino della conformità del bene «purché il rimedio prescelto non sia impossibile (...) tenuto conto di tutte le circostanze» (art. 125-*bis*, comma 2, cod. cons.), con la possibilità di esperire le alternative azioni edilizie *ex art. 125-quater* cod. cons.²⁵.

In ogni caso, sarebbe stato probabilmente preferibile sfruttare l'occasione che ha invece saputo cogliere il legislatore spagnolo (con la *Ley* 7/2023 del 28 marzo 2023, *de protección de los derechos y el bienestar de los animales*) per porre ordine alla materia dell'*animal welfare* (attualmente, nel nostro Ordinamento, atomizzata in numerose e disorganiche fonti normative)²⁶, anche facendo leva sul novel-

²⁵ R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione*, cit., p. 1783.

²⁶ Nel nostro Ordinamento la disciplina in materia di animali è stata connotata da una preponderante rilevanza alle preoccupazioni sanitarie, a partire dall'art. 55 l. 22 dicembre 1888, n. 5849 sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno e, successivamente, con l'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. 1° agosto 1907, n. 636, in applicazione del quale è stato adottato il Regolamento speciale di polizia veterinaria approvato con d.m. Interno 6 maggio 1914, abrogato dal citato d.P.R. 320/1954. Come si vedrà diffusamente al § 5, a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (anche conosciuto come *Animal Health Law* - AHL), il d.P.R. 320/1954 è stato abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, che ha completato la disciplina di fonte eurounitaria. Con specifico riguardo al tema del benessere animale, lo stesso non appare sconosciuto al legislatore del 1942, che non solo in diverse disposizioni del codice civile ha tenuto conto delle peculiarità del bene in discorso (si pensi alle norme in materia di occupazione di cui agli artt. 923-926 e alla responsabilità del proprietario *ex art. 2052*), ma ha altresì offerto un primo frammento della disciplina con l'art. 1049 a mente del quale il proprietario del fondo vicino deve fornire l'acqua di sopravanzo alla casa (o alle sue dipendenze) al fine di soddisfare la necessità dell'alimentazione degli animali. Ancora, a seguito della riforma della disciplina codicistica del condominio (per mezzo della l. 11 dicembre 2012, n. 220), il novellato art. 1132, comma 5, ha espressamente escluso che si possa vietare la convivenza con animali domestici. Il codice penale, invece, che originariamente contemplava i reati di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 648), di omessa custodia e mal governo di animali (art. 672) e di maltrattamento di animali (art. 727), è stato novellato ad opera della l. 20 luglio 2004, n. 189 che ha inserito nel libro secondo il Titolo IX-*bis*, rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» (artt. 544-*bis* ss.) e sosti-

lato art. 9 cost., che al comma 3 prevede – come è noto – una riserva di legge per «i modi e le forme di tutela degli animali». La legge spagnola, infatti, disciplina la compravendita di animali da compagnia

tuito il predetto art. 727 c.p. con la previsione della fattispecie dell'abbandono di animali. Di grande rilevanza è anche l'art. 131-*bis* (introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28) che ha escluso la possibilità di ritenere l'offesa di particolare tenuità quando l'autore del reato ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali. La testé evocata rubrica del Titolo IX-*bis* è stata recentemente sostituita, ad opera della l. 6 giugno 2025, n. 82, in «Dei delitti contro gli animali», segnando un evidente mutamento del bene giuridico tutelato: dal sentimento umano verso gli animali all'animale in quanto essere senziente e vittima diretta del reato. Tale intervento normativo ha apportato numerose modifiche al codice penale (con l'aumento delle pene per i reati di cui agli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727 c.p., oltre all'introduzione di nuove circostanze aggravanti all'art. 544-*septies*), al codice di procedura penale (con l'inserimento dell'art. 260-bis relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) e al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (includendo i delitti contro gli animali tra i reati presupposti). È stato, inoltre, introdotto il divieto di custodire animali di affezione tenendoli legati con catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

La l. 28 dicembre 2015, n. 221 ha novellato, invece, l'art. 514 c.p.c., inserendo tra i beni mobili assolutamente impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Altre tappe significative della legislazione italiana sulle questioni giuridiche concernenti gli animali sono rappresentate dalla l. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che per prima al mondo ha positivizzato il principio secondo cui lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente; il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; la l. 4 novembre 2010, n. 201 che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987; il d.p.c.m. 28 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*; nonché l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (che fa seguito a quella del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009). Per un approfondimento cfr. G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal*, 2019, p. 480 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività*, cit., p. 528 ss.

(artt. 55 ss.) toccando quegli aspetti che poi, nella prassi, spesso stanno a fondamento delle ragioni che fanno sorgere il contenzioso in materia: il venditore di animali da compagnia (cani, gatti e furetti)²⁷ deve consegnare gli animali di almeno due mesi di età, in buono stato di salute e con i trattamenti obbligatori per età e specie (senza che ciò incida sulla sua responsabilità per vizi o difetti occulti come regolata dal codice civile spagnolo), nel rispetto di precisi obblighi informativi prenegoziali da soddisfare per iscritto (così come analoghi requisiti di forma devono essere rispettati per il contratto di vendita) e delle regole dettate in materia di annunci *on-line* (col divieto di vendita diretta) e di cessione a titolo gratuito o adozione. Ebbene, l'esperienza spagnola dimostra come una disciplina speciale e distinta della vendita della *res* senziente "animale", diversa da quella degli altri beni di consumo, possa tenere conto delle sue peculiarità senza per ciò slegarsi dai principi in tema di garanzia per vizi, nel nostro Ordinamento già a loro volta speciali e forse maggiormente adeguati alle peculiarità *trans commercium* del bene che forma oggetto della vendita.

Infine, deve certamente ritenersi ammissibile la previsione di una garanzia convenzionale [*ex* artt. 128, comma 2, lett. *n*), e 135-*quinquies* cod. cons.] volta ad integrare e rafforzare la tutela contrattuale del compratore²⁸. Un'ulteriore aspetto problematico è se l'animale debba (o possa, a seconda dei casi) essere considerato un bene usato o meno, ai fini dell'applicabilità della previsione di cui all'art. 128, comma 5, cod. cons.²⁹.

3. Se, quindi, l'acquisto di animali avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana – sia per appagare i bisogni alimentari propri e della propria famiglia o finalizzate a fornire all'uomo

²⁷ Come individuati dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

²⁸ In argomento, per tutti, v. P. CORRIAS, *La garanzia convenzionale nella vendita dei beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 714 ss.

²⁹ La vendita di animali avviene, normalmente, a distanza di tempo dalla loro nascita: si veda, ad esempio, l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 che, all'art. 2, vieta la vendita di cani di età inferiore ai due mesi.

l'*affectio*³⁰ – estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore è regolato dalle norme del codice del consumo, in tutti gli altri casi in cui non sussista un rapporto *business-to-consumer*, in mancanza di leggi speciali³¹ o, in via gradata, degli usi locali sono applicabili le disposizioni del codice civile sulla garanzia per vizi redibitori di cui agli artt. 1490 ss. c.c.

Assumendo come modello un animale sano e normalmente produttivo, la garanzia di diritto comune è dovuta dal venditore indipendentemente dalla colpa e per il solo fatto oggettivo della loro presenza. Essa è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente. Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata da fattori sopraggiunti alla consegna del bene³², anche attraverso la produzione di docu-

³⁰ M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica*, cit., p. 236 (ma già in ID., *L'applicabilità*, cit., p. 24).

³¹ Non potendo risultare accoglibile l'impostazione di una isolata giurisprudenza di merito (Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. merito*, 1999, p. 57 ss.) secondo cui la l. 281/1990 esclude l'applicazione delle specifiche norme sussidiarie in tema di vizi degli animali compravenduti quando l'animale d'affezione possieda esclusivamente tale caratteristica e non anche quando abbia una oggettiva destinazione economico-funzionale tale da poter considerare l'animale una vera e propria *res* ancor prima che essere vivente. Così, nel primo caso «dovrà allora prevalere la disciplina che tutela l'animale d'affezione risultando incompatibile ogni diversa eventuale contrastante disposizione ricompresa nel novero di quelle sussidiariamente previste dall'art. 1496 c.c., nel secondo caso dovrà invece essere la prima a cedere il passo alle seconde dovendosi ritenere che nell'ottica della corretta convivenza tra uomo ed animale sia maggiormente meritevole di tutela l'attitudine che l'animale ha a fornire all'uomo utilità e vantaggi di natura economica», con la conseguenza che il proprietario dell'animale d'affezione debba farsi carico di tutti gli aspetti relativi alla cura, alla custodia e al mantenimento tratteggiati e valorizzati dalla citata legge quadro in materia di animali di affezione.

³² Cfr. Cass., 17 maggio 2004, n. 9330, in *Contr.*, 2004, p. 1120 ss., con nota di A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*: la S.C. cassò la sentenza impugnata (Trib. Treviso, 27 dicembre 1999) che aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di vendita dell'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco af-

mentazione di laboratorio, oltre ad esame clinico veterinario³³. La garanzia è invece esclusa quando il vizio sia dichiarato rilevante solo in quanto assuma una determinata manifestazione³⁴.

L'art. 1496 c.c. trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di mancanza di qualità promesse o essenziali. Anche in tal caso, la conoscenza della malattia dell'animale da parte del compratore al tempo della conclusione del contratto nega la garanzia ex art. 1491 c.c.³⁵. Non vi è, infatti, alcuna ragione sostanziale per escludere tale maggior estensione, avendo il codice attuale eliminato ogni apprezzabile differenza di disciplina tra le due categorie dei vizi e della mancanza di qualità³⁶. Si è al riguardo osservato, d'altro canto, come gli usi si occupino di imperfezioni dell'animale e come tali imperfezioni siano a volte considerate nel loro effetto, cioè nella mancanza di qualità essenziali. In un rilievo più generale si è avuto modo di notare come, pur rimanendo le due categorie concettualmente distinte³⁷, la

fetto da malattia congenita che ne aveva causato la morte ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio su di lui incombente di dimostrare che il difetto patologico e letale non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto.

³³ Cass., 29 aprile 2016, n. 8488.

³⁴ Cfr. Cass., 15 gennaio 1976, n. 128, secondo cui, premesso che le leggi speciali e gli usi prevalgono sul codice civile, nella vendita di bovini sospetti di brucellosi si deve aver riguardo al Regolamento di polizia veterinaria, secondo il quale l'animale può considerarsi affetto da brucellosi solo quando la diagnosi sia convalidata da esami di laboratorio e da prove allergiche da praticarsi su tutti gli animali recettivi del gruppo, per cui non può ritenersi affetto da tale malattia l'animale – e non può quindi risolversi la vendita per vizio redibitorio – solo perché esso abbia risposto positivamente alla sieroagglutinazione per essere stato sottoposto a trattamento immunizzante. V. anche la più risalente Cass., 30 dicembre 1959, n. 3596.

³⁵ A. LUMINOSO, *La vendita*², cit., p. 517, 525.

³⁶ D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 869 ss.; P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 298; A. LUMINOSO, *La vendita*², cit., p. 546; Cass., 31 gennaio 1962, n. 179, cit.; Cass., 6 novembre 1991, n. 11834; Trib. Cagliari, 25 maggio 1994, in *Riv. giur. sarda*, 1996, p. 35 ss., con nota di A. BERTOCCHI, *Vendita di animali. Mancanza di qualità promesse o essenziali*, che ha riconosciuto una mancanza di qualità promesse in un caso in cui l'animale venduto come cane da guardia non era in grado di svolgere il «servizio di guardia».

³⁷ Né si intende, attraverso il ricorso agli usi, modificare la legge, ossia estendere l'ampiezza delle due categorie (dei vizi in senso stretto e della mancanza di

manca di qualità essenziali all'uso normale altro non sia che un aspetto consequenziale del vizio³⁸.

Avendo invece riguardo alle qualità promesse, esse sono generalmente estranee alla regolamentazione consuetudinaria³⁹. Non manca, però qualche eccezionale riferimento a qualità particolari e, in tal caso, gli usi devono ugualmente ritenersi applicabili⁴⁰.

Se l'animale tuttavia presenta caratteristiche diverse da quelle pattuite si ritiene debba ravvisarsi un vero e proprio inadempimento ovvero l'ipotesi di vendita di *aliud pro alio*. La figura giuridica di conio giurisprudenziale dell'*aliud pro alio* ricorrerebbe però non in ogni ipotesi di mancanza di qualità anche essenziali della cosa venduta, perché queste ipotesi sono regolamentate specificamente dall'art. 1497 c.c., ma avviene nella più grave ipotesi, non specificamente disciplinata, di consegna di cosa diversa da quella pattuita.

Come precisato dalla Suprema Corte⁴¹, ricorre l'ipotesi della consegna di *aliud pro alio* nel caso della vendita di un animale privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. Si sarà quindi innanzi a tale fattispecie qualora la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, se-

qualità) così come da questa delimitate, «ma si tratta, semplicemente, di un momento pregiuridico, dato che la legge non fissa essa i concetti di vizio e di mancanza di qualità, e non delimita essa l'ampiezza delle due categorie, ma ricava tutto ciò dalle comuni concezioni della pratica»: così, precisamente, D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 873.

³⁸ C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 932.

³⁹ R. LANDI, «Un toro è tale anche se sterile»? , cit., p. 1183.

⁴⁰ C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 932.

⁴¹ Così Cass., 19 dicembre 2013, n. 28419, in *Foro it.*, 2014, I, c. 488 ss., con nota (senza titolo) di A. PALMIERI, che ha cassato App. Salerno, 8 febbraio 2007, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 1171 ss., con nota critica di R. LANDI, «Un toro è tale anche se sterile»? , cit. (spec. a p. 1196 e 1203): nel caso di specie, la Corte ha escluso la qualificabilità in termini di *aliud pro alio datum* della consegna di un toro viziato da *impotentia generandi*, data l'ontologica evidenza che un toro resta tale anche in mancanza di capacità riproduttiva, residuandone, inoltre, diverse e sia pur ridotte utilizzazioni, a cominciare dall'uso alimentare per altri esseri viventi. L'infertilità del toro, costituendo una patologia congenita dell'animale, va ricondotta a giudizio della Corte d'Appello alla categoria dei vizi redibitori ex art. 1490 c.c. o, al limite, a quella della mancanza di qualità essenziale di cui all'art. 1497 c.c.

gnatamente, sull'individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, ovvero nel caso in cui il bene presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendolo degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto⁴². Pertanto, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti, a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, deve essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare *species* convenuta.

Tale conformazione viene sicuramente a mancare nell'ipotesi di vendita di un cavallo non da corsa o di una mucca non da latte quando gli animali siano stati acquistati per destinarli a tale impiego, così come riteniamo che ricorra la figura giuridica dell'*aliud pro alio* anche nel caso di vendita di un animale di cui servirsi per finalità riproduttive nell'ambito dell'attività di allevamento (anche in forma amatoriale) della stessa razza, ma di taglia diversa (ad esempio, nel caso di consegna di un barboncino "*nano*" in luogo di un barboncino "*toy*"), perché tale diversità si concreta nella mancanza nella merce venduta delle qualità minimali necessarie per un suo qualsiasi utile impiego, in quanto inidoneo alla funzione alla quale l'animale era destinato.

La consegna di *aliud pro alio*, dando luogo all'azione contrattuale di risoluzione o, in alternativa, di esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.⁴³, è inoltre svincolata dai termini di decadenza e

⁴² Nei sensi suddetti si vedano, *ex plurimis* e tra le più recenti, Cass., 14 maggio 2024, n. 13214, in *Giur. it.*, 2025, p. 42 ss., con nota di C. DE LUCA, *Vendita di aliud pro alio: natura, funzione e regime giuridico*; Cass., 25 agosto 2023, n. 25230; Cass., 7 febbraio 2022, n. 3700; Trib. Cuneo, 28 maggio 2021; App. Ancona, 25 maggio 2021; Cass., 23 marzo 2017, n. 7557. Specificamente in tema di compravendita di animali v. Cass., 18 maggio 2011, n. 10916, che ha ravvisato aversi *aliud pro alio* nel caso di animali venduti affetti da brucellosi e perciò inidonei a qualunque impiego poiché, per la loro malattia, dovevano essere abbattuti.

⁴³ Da ultimo, Trib. Rovigo, 2 ottobre 2023.

prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.⁴⁴ nonché dall'operatività della norma di cui all'art. 1491 c.c.⁴⁵.

In caso di vizi rilevanti il compratore, ai sensi dell'art. 1492 c.c., potrà domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi o normative specifiche escludano la risoluzione. Se poi gli animali venduti muoiono in conseguenza dei vizi (malattia), il compratore avrà diritto alla risoluzione del contratto; se invece la morte sopravviene per caso fortuito o per colpa del compratore, egli non potrà che domandare la riduzione del prezzo⁴⁶. Analogamente, dovrà necessariamente avvalersi di tale rimedio il compratore che abbia alienato a un terzo l'animale⁴⁷.

Nella vendita di animali che siano indicati nel contratto con riferimento al loro numero, si ha vizio quando ricorre un difetto inerente alle dimensioni, peso, misura o caratteristiche dei singoli capi; quando invece vengano consegnati animali in possesso delle caratteristiche pattuite, ma in numero inferiore a quello previsto, si ha inadempimento parziale e il compratore avrà diritto alla consegna del quantitativo mancante o alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni e i termini di cui all'art. 1495 c.c.⁴⁸.

L'azione redibitoria prevista per i vizi relativi alla vendita di animali è soggetta ai brevi termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c.⁴⁹. Pertanto, nell'ipotesi in cui i vizi non siano stati denunciati entro otto giorni dalla scoperta (e gli usi non prevedano

⁴⁴ Cass., 18 maggio 2011, n. 10916, cit.

⁴⁵ A. LUMINOSO, *La vendita*², cit., p. 521.

⁴⁶ Ancora, A. LUMINOSO, *La vendita*², cit., p. 531, il quale vede nella regola espressione del principio *res perit domino*.

⁴⁷ Per C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 960 non è possibile per la parte domandare la risoluzione del contratto poiché, con l'alienazione, ha definitivamente utilizzato la prestazione. In giurisprudenza prevale invece la tesi secondo cui l'alienazione è un comportamento che manifesta una rinuncia tacita del compratore a valersi del rimedio risolutorio: in tal senso v. Cass., 11 maggio 1984, n. 2891; Cass., 23 gennaio 1988, n. 521; Cass., 29 luglio 2013, n. 18202.

⁴⁸ A. LUMINOSO, *La vendita*², cit., p. 546; Cass., 6 novembre 1991, n. 11834, cit.

⁴⁹ Cass., 11 febbraio 2014, n. 3021, in tema di vendita di cane senza *pedigree*.

diversamente), deve ritenersi estinto il diritto di garanzia a favore del compratore per l'inutile decorso del tempo previsto per il suo esercizio.

Anche in caso di vendita di animali il termine di denuncia dei vizi decorre dal momento dell'acquisita certezza della loro esistenza da parte del compratore⁵⁰.

Sennonché, alla luce di quanto diffusamente esaminato *supra* (§ 2), ove l'acquirente sia un consumatore la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta alla disciplina delle vendite consumeristiche, che oggi non contempla più l'onere di denunciare il difetto di conformità e fissa il termine di prescrizione dell'azione diretta a far valere i difetti manifestatisi entro due anni dalla consegna, non dolosamente occultati dal venditore, in ventisei mesi dalla consegna del bene (art. 133, comma 3, cod. cons.)⁵¹.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Nel caso di vendita di animali, il celamento dei vizi della cosa venduta, per dispensare il compratore dall'onere della denuncia ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita dello stesso, effettuata con artifici appositamente diretti a nascondere l'esistenza della malattia. In assenza

⁵⁰ Cass., 30 agosto 2000, n. 11452. Precisa tuttavia la Suprema Corte che il termine per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un sommario e rapido esame della cosa il termine decorre dalla loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio. Nel caso di specie il giudice di legittimità affermò che nella vendita di animali il termine per la denuncia dei vizi principia non dalla consegna dei capi, ma solo quando il morbo che li aveva colpiti si era manifestato con sintomi inequivocabili.

⁵¹ L'art. 132 cod. cons., nel testo antecedente al d.lgs. 170/2021, assoggettava la denuncia del difetto della cosa venduta al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto. Così, Cass., 25 settembre 2018, n. 22728 e Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, cit. hanno ritenuto che a tutela del consumatore – ove un consumatore vi sia – dovesse applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta all'epoca dei fatti previsto dall'art. 132 cod. cons. Sul mancato mantenimento, nella nuova normativa delle vendite consumeristiche, dell'onere per il consumatore di denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dalla scoperta si vedano anche le considerazioni di M. FACCIOLO, *La tutela consumeristica*, cit., p. 238 s.

di prova certa della preesistenza di una malattia al momento della vendita e contestuale consegna dell'animale, non può certo ipotizzarsi una malafede del venditore per aver sottaciuto i vizi. In ogni caso, tale attività capziosa non può di certo esser ravvisata nella mancata consegna della certificazione veterinaria di sanità non sussistendo, tra l'altro, alcun obbligo in tal senso per il venditore nella vendita di animali, dal momento che esso non rientra in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta di cui all'art. 1477, comma 3, c.c.⁵².

In ogni caso, quando il compratore opta per la risoluzione del contratto, il venditore dovrà restituire il prezzo di acquisto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore, dal canto suo, dovrà restituire gli animali qualora non periti a causa della malattia. Il venditore sarà inoltre tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa: in tal senso, è frequente l'ipotesi che altri animali di proprietà del compratore vengano contagiati dai capi malati vendutigli.

4. La presenza di difetti degli animali non sempre configura un inesatto adempimento della vendita. In particolare, la giurisprudenza maggioritaria⁵³ e parte della dottrina⁵⁴ hanno ritenuto che al ricor-

⁵² Cass., 28 giugno 1993, n. 7134, che cassa Giud. Conc. Lodi, 17 gennaio 1989, secondo cui il brevissimo lasso temporale tra la vendita di un animale e l'accertamento sullo stesso di una patologia dermatologica indurrebbe logicamente a presumere che l'animale sia stato venduto già portatore della predetta malattia, ritenendo che il venditore abbia occultato i vizi in questione e osservando, in proposito, che il cane, per regolarità, sarebbe dovuto esser venduto accompagnato da certificazione veterinaria di sanità, con la conseguente dispensa degli acquirenti dalla denuncia dei vizi medesimi ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c.; Cass., 22 febbraio 2011, n. 4278.

⁵³ Tra le tante, v. Cass., 21 dicembre 1954, n. 4571, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, c. 133 s.; Cass., 17 giugno 1959, n. 1863, in *Foro pad.*, 1959, p. 57 (s.m.); Cass., 31 gennaio 1962, n. 179, in *Giur. agr. it.*, 1962, II, p. 575 ss., con nota di E. FAVARA, *Ancora sulla vendita di animali affetti dalle malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria* 8 febbraio 1954, n. 320; Cass., 15 ottobre 1963, n. 2752, in *Foro it.*, 1964, I, c. 582 ss.; Cass., 15 dicembre 1964, n. 2875, in *Riv. dir. agr.*, 1964, II, p. 408 s.; Cass., 14 luglio 1966, n. 1731, in *Giur. agr. it.*, 1967, II, p. 357 s., con nota di S. BARTOLUCCI, *Rilievi sulla vendita di animali bovini affetti da tubercolosi*, e in *Giur.*

rere dell'ipotesi di malattia contemplate nelle disposizioni regolamentari di polizia veterinaria di cui al d.P.R. 320/1954 – ora abrogato ad opera del d.lgs. 134/2022, che ha completato la disciplina di matrice eurounitaria di cui al Regolamento (UE) 2016/429 – sussiste(sse) un divieto (affermato, più che dimostrato)⁵⁵ di commerciabilità dell'animale affetto da una delle malattie infettive e contagiose ivi elencate e, di conseguenza, la vendita stipulata contravvenendo a tale divieto debba considerarsi nulla per illiceità dell'oggetto.

Recentemente⁵⁶, la Suprema Corte ha affermato che il divieto di alienazione – determinante la nullità del contratto – sussiste anche se l'incommerciabilità di cui trattasi emerge non dal regolamento predetto, ma da altre disposizioni normative, sempre che sia prevista per la specie dell'animale oggetto della vendita.

Ebbene, siamo indotti a ritenere che la tesi della nullità della vendita per illiceità dell'oggetto sia stata applicata prevalentemente in maniera dogmatica dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo tenuto in debita considerazione il fatto che manca una norma che espressamente sancisca l'incommerciabilità dell'animale: le disposizioni di polizia veterinaria prendono in considerazione, più precisa-

it., 1967, I, 1, c. 208 ss., con nota redazionale critica; Cass., 28 settembre 1967, n. 2224, in *Foro pad.*, 1968, I, p. 282 ss.; Cass., 9 giugno 1972, n. 1782, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 1684 ss., con nota di F. VIGOTTI, *Riflessioni in tema di illiceità dell'oggetto e incommerciabilità per motivi di ordine pubblico*; Cass., 24 gennaio 1979, n. 530; Cass., 29 giugno 1981, n. 4221; Cass., 29 aprile 2016, n. 8488; Cass., 28 agosto 2020, n. 17930. Per le affermazioni nella giurisprudenza di merito si vedano i tanti richiami in L. GARDANI CONTURSI LISI, *La compravendita*², Torino, 1985, p. 446 s.

⁵⁴ A. LUMINOSO, *La vendita*², cit., p. 545; C.M. BIANCA, *La vendita*, cit., p. 927 ss.; G. MIRABELLI, *Dei singoli contratti (artt. 1470-1765 c.c.)*³, Torino, 1991, p. 117. D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 871, nell'aderire alla tesi della nullità del contratto di vendita di animali affetti da qualcuna delle malattie infettive previste dal Regolamento di polizia veterinaria, sottolinea come l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione *ex art. 1422 c.c.* e il venditore è tenuto comunque alla restituzione del prezzo eventualmente pagato (che soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale). Il venditore può poi essere tenuto, a titolo di responsabilità precontrattuale, al risarcimento del danno nella misura dell'interesse negativo (art. 1338 c.c.).

⁵⁵ Per utilizzare le fedeli parole di A. BERTOCCHI, *Vendita di animali. Mancanza di qualità promesse o essenziali*, in *Riv. giur. sarda*, 1996, p. 38.

⁵⁶ Cass., 28 agosto 2020, n. 17930, cit.

mente, una serie di malattie contagiose, statuendo varie misure profilattiche e repressive – in ragione della gravità delle stesse – che vanno dal sequestro e isolamento degli animali ammalati (o sospetti) fino al loro abbattimento e distruzione dei residui. Pertanto, eccettuato tale ultimo caso, le altre misure solo indirettamente ed in via di fatto intaccano la commerciabilità del bene. Se tale impostazione ha trovato applicazioni *tranchant*, che ritenevano illecito l'oggetto per il solo fatto della constatazione nell'animale compravenduto di una delle malattie individuate nell'ordinamento di polizia veterinaria⁵⁷, altre sentenze si sono soffermate con maggiore attenzione sulle ragioni a sostegno della tesi in commento, precisando che pur in mancanza di una norma che sancisca espressamente l'incommerciabilità di una *res*, essa può ugualmente desumersi dall'idoneità o meno a formare oggetto di private contrattazioni⁵⁸ o, comunque, dalla *ratio* che giustifica le misure cautelative⁵⁹.

Per quanto limitate, si registrano però posizioni di dissenso alla tesi della nullità. Nella giurisprudenza di legittimità⁶⁰, l'unico arresto

⁵⁷ Così Cass., 28 settembre 1967, n. 2224, cit.

⁵⁸ Cfr. Cass., 9 giugno 1972, n. 1782, cit., che precisa come la nullità della vendita di animale affetto da una delle malattie elencate nel Regolamento di polizia veterinaria è sempre stata fatta discendere dai provvedimenti di isolamento e di sequestro degli animali infetti. Per L. GARDANI CONTURSI LISI, *La compravendita*, cit., p. 444, la sentenza da ultimo citata parrebbe fissare due ipotesi di incommerciabilità, affiancando alla categoria delle cose che sono classificate *ex lege res extra commercium* per ragioni di ordine pubblico, quella in cui rientrano tutte quelle ipotesi in cui l'incommerciabilità del bene può essere ricavata dall'analisi delle norme relative alla categoria a cui esso appartiene, indipendentemente da una positiva statuizione. In termini ancora più espliciti Cass., 21 dicembre 1954, n. 4571, cit., che ha riconosciuto come nonostante il legislatore non abbia espressamente qualificato come incommerciabili gli animali infetti, l'incommerciabilità dei capi ammalati è postulata dalla *ratio legis* in quanto al verificarsi di una delle malattie infettive elencate viene tolta al proprietario la disponibilità dell'animale, che è messo a disposizione dell'autorità amministrativa per evidenti ragioni di ordine e di sanità pubblica. Si veda altresì Cass., 22 febbraio 2011, n. 4278, cit., secondo cui, in difetto di una esplicita previsione normativa, solo se l'animale è affetto da una delle malattie contagiose per le quali è previsto l'isolamento od il sequestro si può ipotizzare una sua incommerciabilità, nonché Cass., 10 agosto 1977, n. 3690.

⁵⁹ Così Cass., 4 luglio 1966, n. 1731, cit.

⁶⁰ Cass., 17 aprile 1970, n. 1113, in *Foro pad.*, 1971, I, p. 218 ss., con nota di M. SARGENTI, *Nota minima (ed inutile) sulla compravendita di animali*.

dissonante ha scartato la soluzione della nullità per la «esasperata sottigliezza esegetica»⁶¹ della necessaria compresenza dei caratteri «infettivo e diffusivo»⁶² della malattia (come testualmente previsto dall'art. 1 d.P.R. 320/1954), per cui deve escludersi la nullità della relativa vendita quando, per una malattia infettiva ma non anche diffusiva, l'animale sia stato abbattuto con conseguente distruzione delle carni ovvero sia morto naturalmente e ne sia stata pure ordinata la distruzione. In dottrina, invece, si registra un maggiore rigore metodologico nei differenti approcci che hanno messo in discussione l'influenza del Regolamento di polizia veterinaria sulla validità del rapporto contrattuale.

Se tesi più risalenti hanno escluso che le misure di carattere igienico, pur ponendo limitazioni al commercio, fossero di per sé sufficienti a far sorgere un vincolo di inalienabilità dal momento che il principio consensualistico consente il trasferimento del diritto di proprietà anche in presenza di un divieto di muovere di luogo in luogo gli animali⁶³, dubbi sul fondamento della soluzione rigorosamente unitaria della giurisprudenza sono stati espressi anche da chi⁶⁴, autorevolmente, ha sottolineato come l'ordinamento di polizia

⁶¹ Così M. SARGENTI, *Nota minima (ed inutile) sulla compravendita di animali*, cit., p. 219. Esprimono perplessità anche P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 303.

⁶² Enfasi aggiunta.

⁶³ L. FERRI, *Nota a Trib. Venezia, 18 febbraio 1949*, in *Giur. it.*, I, 2, 1949, c. 608. In giurisprudenza di merito, nello stesso senso, v. App. L'Aquila, 6 novembre 1957, in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1958, p. 341 s., che, nel non aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente, osserva anche che «Per quanti sforzi di ermeneutica si facciano, non si riesce a rinvenire, infatti, nel citato Regolamento di Polizia Veterinaria, alcuna disposizione che riguardi il commercio, considerato sotto il profilo giuridico, degli animali affetti da malattie infettive o diffusive del bestiame».

⁶⁴ P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 301 ss.; posizioni ancor più risolutive sono state sostenute da C. CINGOLANI, *Vendita di animali affetti da malattie contagiose. Applicazione della garanzia per i vizi*, in *Dir. e giur.*, 1968, p. 230 ss., spec. p. 232 s.; M. SARGENTI, *Vizi, mancanza di qualità e malattie nella compravendita di animali*, in *Foro pad.*, 1969, III, p. 17 ss., spec. p. 22 ss. Si vedano anche M. BACCIGALUPI, *Osservazioni a pret. Collesano, 3 gennaio 1951*, in *Nuovo dir.*, 1951, p. 290 (e, dello stesso Autore, ma in termini meno espliciti, *Note sulle clausole di garanzia nella compra-vendita di animali*, in *Riv. dir. agr.*, 1950, I, p. 196) e A. SQUILLANTE, *Nota a Cass., 6 luglio 1956, n. 2486 e 8 ottobre 1956, n. 3402*, in *Giur. agr.*

veterinaria preveda un trattamento delle varie malattie piuttosto articolato, differente a seconda del loro carattere e della loro pericolosità. Inoltre, le misure non riguardano i soli capi ammalati o sospetti, ma anche quelli sani semplicemente entrati in contatto con loro, per i quali la legge si accontenta dell'adozione di determinate cautele: ma ciò con la doverosa precisazione che un animale sano o sospetto di malattia è esente da vizi. Gli Autori da ultimo citati escludono l'imperatività delle norme del Regolamento di polizia veterinaria, che in nessun caso vieta la vendita *tout court* di animali affetti da malattie infettive o diffusive. La nullità del contratto di vendita appare semmai ammissibile nel solo caso della vendita di un animale che, a causa del tipo di malattia da cui era affetto al tempo della vendita, debba essere abbattuto senza che se ne possano utilizzare i resti⁶⁵.

5. La questione della vendita di un animale colpito da malattia infettiva deve essere oggi affrontata alla luce del citato Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (anche conosciuto come *Animal Health Law* - AHL), entrato in vigore il 21 aprile 2021. Questo è stato definito dalla Corte di Cassazione il quadro giuridico generale di tutta la sanità animale, dal commercio intracomunitario, all'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, dall'eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, passando per la notifica delle malattie fino ad arrivare al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali⁶⁶.

Senza avventurarsi in una dettagliata disamina della AHL⁶⁷, è appena il caso di osservare come la stessa individua le responsabilità

it., 1957, II, p. 498, secondo cui nei casi di vendita di animale affetto da una malattia prevista dall'ordinamento di polizia veterinaria, dovrebbe pur sempre ammettersi la validità dell'alienazione stipulata quale *emptio spei* o sotto condizione. In questi casi, secondo i due Autori, oggetto della compravendita non sarebbe l'animale, ma la speranza o probabilità di una guarigione o di una malattia meno grave. In tal senso si veda anche App. L'Aquila, 6 novembre 1957, cit., secondo cui sarebbe arbitrario escluderne la possibilità di guarigione.

⁶⁵ Ancora, P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 302.

⁶⁶ Cass., 28 agosto 2020, n. 17930, cit.

⁶⁷ Sui cui cfr. G. RUFFO, M. BEGHETTO, E. LA GRECA, P. FOSSATI, *Regolamento (UE) n. 2016/429, Regolamento delegato (UE) N. 2018/1629 e D.P.R. n. 320/54*:

di allevatori, veterinari e altri soggetti coinvolti nella cura degli animali, ricorrendo ad un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per le attività legate alla salute degli animali mediante la sorveglianza dei patogeni e l'identificazione elettronica nonché la registrazione degli animali. La normativa si basa su un approccio *One Health*⁶⁸, che consente una diagnosi precoce e un miglior controllo delle malattie degli animali, non considerandole più quali singole malattie ma organizzandole in categorie per un più efficace monitoraggio dei patogeni animali resistenti agli antimicrobici. Stabilisce norme per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo, con priorità e classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello dell'Unione europea. L'art. 5 AHL dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo medesimo e nell'all. II di tale Regolamento⁶⁹.

analisi comparativa e riflessi pratico-applicativi in sanità pubblica veterinaria, in *Rass. dir. leg. med. leg. vet.*, 2018, p. 21 ss.

⁶⁸ Per utilizzare la prima definizione normativa contenuta in una fonte eurounitaria [precisamente, all'art. 2, n. 5), Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute» - *EU4Health*)], l'approccio *One Health* è «un approccio multisettoriale che riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni». In via del tutto generale, con questo concetto si intende promuovere una visione olistica della salute, la cui attuazione è essenziale non solo per il progresso scientifico, ma anche per l'elaborazione di politiche efficaci e coerenti finalizzate ad affrontare le sfide globali. In argomento, v. F. COLI, *L'approccio One Health*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 489 ss.; F. COLI, H. SCHEBESTA, *One Health in the EU: The Next Future?*, in *European Papers*, 2023, p. 301 ss.; S. MASINI, *One health: una cerniera tra salute umana, sanità animale ed ecosistemi*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, p. 95 ss. [dello stesso Autore, v. anche *Materiali di diritto veterinario (Una proposta per riordinare la didattica)*, *ibidem*, p. 679 ss., nel quale offre pregevoli spunti per la ricerca di una coerenza nell'articolato tessuto di disposizioni di interesse veterinario presente nel nostro Ordinamento].

⁶⁹ L'all. II AHL è stato modificato dal Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Le norme della AHL si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere le malattie elencate (perché sono ricettive ad esse o agiscono da vettori) e richiedono varie misure di gestione, inclusi programmi di eradicazione, misure di sorveglianza e controlli sull'ingresso e sugli spostamenti di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione europea.

Gli artt. 8 e 9 AHL stabiliscono i criteri per la redazione di un elenco delle specie soggette alle norme di prevenzione e controllo delle malattie previste dal Regolamento nonché i metodi di applicazione delle norme di prevenzione e controllo alle malattie elencate, ragione per cui il legislatore eurounitario ha completato la disciplina con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018⁷⁰.

Il Regolamento di esecuzione, nello specifico, individua le cinque categorie delle malattie (dalle più pericolose "A" alle meno rischiose "E")⁷¹ a cui applicare le norme di prevenzione e controllo *ex* art. 9 AHL e le specie che possono trasmetterle. I gruppi di malattie sono categorizzati basandosi sulla priorità e sul rischio in ragione della potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Ciascuna malattia può essere sussunta in una o più categorie.

⁷⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

⁷¹ Nello specifico, tra le malattie di categoria "A" sono ricomprese quelle che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione; quelle di categoria "B" devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione; le malattie di categoria "C" necessitano di misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno già adottato programmi di eradicazione per la malattia; quelle di categoria "D" richiedono misure per evitarne la diffusione a causa del loro ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati membri; le malattie di categoria "E", infine, sono malattie per le quali si presenta unicamente la necessità di adottare le misure di notifica e comunicazione (artt. da 18 a 23 AHL) e di sorveglianza all'interno dell'Unione (artt. da 24 a 30 AHL), senza imporre divieti nel movimento.

Orbene, tra le misure di prevenzione e controllo viene data particolare rilevanza all'uso di restrizioni dei movimenti degli animali e dei prodotti che potrebbero diffondere una malattia infettiva, anche se nella consapevolezza delle potenziali considerevoli ripercussioni economiche del divieto, che ben può interferire con il funzionamento del mercato interno⁷². La AHL, però, prevede prescrizioni (art. 126 ss.) relative ai movimenti di animali tra Stati membri e a condizione che gli animali non mostrino sintomi di malattie, provengano da uno stabilimento che è privo di mortalità anormale la cui causa è indeterminata, che non è soggetto a restrizioni dei movimenti ovvero non è situato in una zona soggetta a restrizioni e che non siano stati in contatto con altri animali ai quali si applicano le restrizioni dei movimenti. Anche nell'ordinamento interno il divieto di movimento è contemplato solo per i trasferimenti tra Stati membri, con la previsione di una sanzione amministrativa in caso di violazione (e salvo che il fatto non costituisca reato: artt. 24 ss. d.lgs. 136/2022).

Limitando il discorso all'essenziale, in quanto l'economia del presente lavoro non consente di approfondire una disciplina così proteiforme e complessa, siamo portati ad aderire a quella tesi orientata estensivamente che già nel previgente ordinamento veterinario sottolineava la maggior ampiezza e differente natura delle sue finalità e dei suoi scopi rispetto al solo tema della commerciabilità dell'animale⁷³. Ebbene, le differenti *nuances* del trattamento delle malattie rispetto alla loro gravità fanno sì che esso si risolva solo in alcuni casi nell'abbattimento e nel divieto di vendita dei resti⁷⁴, mentre in altri è

⁷² Cfr. il Considerando 112 AHL.

⁷³ P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 302.

⁷⁴ Si veda, oggi, anche il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, a mente del cui art. 27 in seguito alla conferma di una malattia, dovrebbero essere allontanati almeno tutti gli animali riconosciuti come casi confermati. Quando tali animali sono soppressi, l'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di decidere se effettuare la macellazione (il che significa che le loro carni saranno destinate a entrare nella filiera alimentare) oppure l'abbattimento (di talché, le carni non potranno destinate a tale scopo).

ritenuta sufficiente l'adozione di determinate cautele preventive e repressive di varia natura, che comunque toccano solo indirettamente e di fatto la commerciabilità degli animali infetti o anche semplicemente entrati in contatto con altri capi ammalati. Per questo, appare maggiormente condivisibile l'orientamento che limita il discendere della nullità dalla sola ipotesi dell'implicito divieto assoluto di vendita di quei capi che devono essere abbattuti e i cui resti debbano essere distrutti⁷⁵. In tutti gli altri casi, non potrà che applicarsi la disciplina della garanzia di cui all'art. 1496 c.c., anche per non vanificare la precisa gerarchia delle fonti individuata da tale norma.

Abstract

Dopo aver delineato la peculiare gerarchia delle fonti stabilita dall'art. 1496 c.c. e il relativo rapporto con il codice del consumo, il contributo affronta i temi della garanzia per vizi, della mancanza di qualità e della diversità della cosa nella vendita di animali. L'analisi si concentra poi sull'accertamento della sussistenza di un divieto di commerciabilità degli animali affetti da malattie infettive e contagiose, inquadrando tale profilo alla luce del Regolamento (UE) 2016/429 (noto anche come *Animal Health Law* – AHL).

After outlining the peculiar hierarchy of sources established by Article 1496 of the Italian Civil Code and its relationship with the Consumer Code, the paper addresses the issues of warranty for defects, lack of quality, and non-conformity in the sale of animals. The analysis then focuses on determining whether a prohibition on the commercialisation of animals affected by infectious and contagious diseases exists, examining this aspect in light of Regulation (EU) 2016/429 (also known as *the Animal Health Law* – AHL).

⁷⁵ Ancora, P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita*, cit., p. 302.